Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 10 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1939-XVII, registro 3 Africa Italiana, foglio 345.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Giua Loy Piero di Erminio e di Loy Giuseppina, nato a Cagliari il 28 marzo 1908, capomanipolo M.V.S.N. della 120ª Legione CC. NN. (*alla memoria*). — Comandante di una banda irregolare, rimasto isolato e lontano dalla banda, con due soli ascari ed assalito più volte da forti nuclei ribelli, reagiva fino all'ultima cartuccia per l'onore e per la difesa della Bandiera della Patria, finchè veniva trucidato. — Bedgà, 21 settembre 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Bozzi Tullio di Giulio, nato a Trieste il 5 settembre 1908, tenente dell'XI battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone fucilieri, investito improvvisamente sul fianco da raffiche di mitragliatrici, con mossa rapida, si slanciava alla testa dei suoi uomini sull'avversario, procurandogli forti perdite. — Monessa, 11 febbraio 1937-XV.

Forte Gennaro di Enrico e di Simonetti Maria, nato il 9 giugno 1905 a Napoli, capo manipolo della Banda irregolare di Scianò. — Comandante di una banda irregolare, in un corso di operazioni di grande polizia coloniale, dava ripetute prove di slancio e di ardimento. Durante un combattimento, alla testa del suo reparto si lanciava all'attacco del nemico favorito da posizioni naturalmente forti, ricacciandolo ed infliggendogli notevoli perdite. — M. Badadà, 21-22 settembre 1937-XV.

Viglietti Ernesto fu Bartolomeo e fu De Bernardi Severina, nato a Sondrio il 30 aprile 1902, sottocapo manipolo del Gruppo CC. NN. « Barca ». — Ufficiale informatore, durante tre cicli di operazioni di grande polizia coloniale, si prodigava nel servizio, rivelando entusiasmo ed iniziativa. Incaricato di delicata ed importante missione in territorio ancora infestato da numerosi gruppi ribelli, la portava felicemente a termine, confermando le belle doti di ardimento di cui aveva già dato prova in altre circostanze. — Arussi-Bale, 1936-1937-XV.

Abdulladif Agi, ascari del X battaglione arabo-somalo. — Facente parte di una pattuglia in una ardita ricognizione, riusciva a penetrare tra le file nemiche. Attaccato da forze superiori, con indomito coraggio contribuiva a far fronte ai nemici imbaldanziti dal numero soverchiante e li obbligava alla fuga dopo aver inflitto ad essi gravi perdite e catturati due fucili. — Lago Zuai, 17 febbraio 1° marzo 1937-XV.

Abdullai Agi, muntaz (27053) del XII battaglione arabo-somalo. — Ardito capo pattuglia attraversava più volte una zona fortemente battuta dal tiro avversario, riportando notizie preziose sul nemico. Già distintosi in altri fatti d'arme. — Chidavo, 17-18 febbraio 1937-XV.

Abiscir Osman, muntaz (24954) del XII battaglione arabo-somalo. — Ardito capo pattuglia, attraversava più volte una zona fortemente battuta dal tiro avversario riportando notizie preziose sul nemico. Già distintosi in altri fatti d'arme. — Chidavo, 17-18 febbraio 1937-XV.

Ali Addo, ascari (24533) del XII battaglione coloniale, comando. — Conducente, volontariamente offertosi di passare in linea, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, col tiro aggiustato dell'arma avuta in consegna, contribuiva a mantenere la posizione per un'intera notte, nonostante i reiterati tentativi nemici per forzarla. — Kidavo, 17-18 febbraio 1937-XV.

Assan Adafò, ascari (28496) del XII battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Pattugliere col compito di osservazione, di notte, lontano dal battaglione, in terreno coperto ed insidioso, ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Kidavo, 17 febbraio 1937-XV.

Dirie Neghel, ascari (28189) del XII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Pattugliere col compito di osservazione, di notte, lontano dal battaglione, in terreno coperto ed insidioso, ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Kidavo, 17 febbraio 1937.

Fara Ahmed, muntaz (30607) del XII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandante di pattuglia di osservazione, lontano dal battaglione in terreno coperto ed insidioso ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando attaccamento al dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Kidavo, 17 febbraio 1937-XV.

Ghedi Addò, muntaz (22099) del XII battaglione arabo-somalo. — Comandante di pattuglia di osservazione, lontano dal battaglione, in terreno coperto ed insidioso ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando attaccamento al dovere, coraggio e sprezzo del pericolo Kidavo, 17 febbraio 1937-XV.

Gulet Egal, muntaz (1005) del XII battaglione arabo somalo. — Ardito capo pattuglia attraversava più volte una zona fortemente battuta dal tiro avversario riportando notizie preziose sul nemico. Già distintosi in altri fatti d'arme. — Kidavo, 17-18 febbraio 1937-XV

Isak Ahmed, ascari (28985) del X battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Più volte volontario in ardite operazioni di guerra si distingueva per devozione e sprezzo del pericolo. Durante una ricognizione in terreno infestato da ribelli, veniva attaccato da forze superiori. Faceva fronte all'avversario costringendolo a desistere dall'attacco. — Lago Zuai, 17 febbraio - 1° marzo 1937-XV.

Iusuf Mohamud, muntaz (28757) del XII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Ardito capo pattuglia attraversava più volte una zona fortemente battuta dal tiro avversario, riportando notizie preziose sul nemico. Già distintosi in altri fatti d'arme. — Chidavo, 17-18 febbraio 1937-XV.

Mohamed Assan, ascari del X battaglione arabo-somalo. — Facente parte di una pattuglia in una ardita ricognizione, riusciva a penetrare tra le file nemiche. Attaccato da forze superiori, con indomito coraggio contribuiva a far fronte ai nemici imbaldanziti dal numero soverchiante e li obbligava alla fuga, dopo aver inflitto ad essi gravi perdite e catturati due fucili. — Lago Zuai, 17 febbraio - 1° marzo 1937-XV.

Mohamed Mallim, muntaz (29366) del XII battaglione arabo-somalo. — Comandante di pattuglia di osservazione, lontano dal battaglione, in terreno coperto ed insidioso ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando attaccamento al dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Kidavo, 17 febbraio 1937-XV.

Nadir Bascir, ascari (29327) del XII battaglione coloniale, Comando. — Conducente, volontariamente offertosi di passare in linea, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, col tiro aggiustato dell'arma avuta in consegna, contribuiva a mantenere la posizione per un'intera notte, nonostante i reiterati tentativi nemici per forzarla. — Kidavo 17-18 febbraio 1937-XV.

Nasser Mohamed, ascari (23982) del X battaglione arabo-somalo. — Facente parte di una pattuglia in una ardita ricognizione, riusciva a penetrare tra le file nemiche. Attaccato da forze superiori, con indomito coraggio contribuiva a far fronte ai nemici imbaldanziti dal numero soverchiante e li obbligava alla fuga dopo aver inflitto ad essi gravi perdite e catturati due fucili. — Lago Zuai, 17 febbraio - 1° marzo 1937-XV.

Omar Osmail, ascari (28177) del XII battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Pattugliere col compito di osservazione, di notte, lontano dal battaglione, in terreno coperto ed insidioso ed agendo in mezzo al nemico, assolveva brillantemente il compito a lui affidato, assumendo preziose notizie sul movimento dell'avversario e dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Kidavo, 17 febbraio 1937-XV.

Said Abdi, ascari (3347) del X battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Più volte volontario in ardite operazioni di guerra, si distingueva per devozione e sprezzo del pericolo. Durante una ricognizione in terreno infestato da ribelli, veniva attaccato da forze superiori. Faceva fronte all'avversario, costringendolo a desistere dall'attacco. — Lago Zuai, 17 febbraio - 1° marzo 1937-XV.

Ussen Scegò, muntaz (24454) del XII battaglione coloniale, Comando. — Conducente, volontariamente offertosi di passare in linea, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, col tiro aggiustato dell'arma avuta in consegna, contribuiva a mantenere la posizione per un'intera notte, nonostante i reiterati tentativi nemici per forzarla. — Kidavo, 17-18 febbraio 1937-XV.

(2434)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 759.
Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da lire 200.000.000 a lire 300.000.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da L. 200.000.000 a L. 300.000.000.
La somma di L. 100.000.000, da erogarsi entro il 30 giugno 1940-XVIII, potrà essere dallo Stato corrisposta all'Azienda in più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata dell'Azienda medesima.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale o altri istituti che ne facciano domanda nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 760.
Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190, è aumentato di L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1938-39 e dell'importo di L. 5.000.000 per ciascuno dei quattro esercizi successivi.
L'aumento di contributo di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla esecuzione, per conto dello Stato, e con gestione separata, di ricerche di combustibili fossili nel territorio del Regno durante il periodo sopraindicato.

Art. 2.

Per tutti i permessi di ricerca di carbone fossile e di lignite che saranno rilasciati all'Azienda Carboni Italiani in attuazione di quanto disposto nel precedente art. 1, è accordato all'Azienda medesima l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 7 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 maggio 1939-XVII, n. 761.
Incorporazione del reparto speciale di P.S. della M.V.S.N. nella Milizia della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella Milizia nazionale della strada è costituito un reparto speciale di pubblica sicurezza denominato « Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe » e comprendente 142 posti, così distribuiti tra i singoli gradi:

Ufficiali:

Grado			
7° o 8°	Primo seniore o seniore comandante del Reparto	N.	1
8°	Seniori	»	1
9°	Centurioni	»	4
10°	Capi manipolo	»	1
	Totale	N.	7

Sottufficiali e truppa:

Marescialli maggiori	N.	1
Marescialli capi	»	1
Marescialli ordinari	»	3
Brigadieri e Vice brigadieri	»	25
Militi scelti	»	20
Militi	»	85
Totale	N.	135

Art. 2.

In dipendenza dell'istituzione del Reparto speciale di cui al precedente art. 1, la tabella *A* allegata al R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

SERVIZIO PERMANENTE.

Ufficiali:

Grado			
5° o 6°	Console generale o Console comandante della specialità (*a*)	N.	1
6°	Console comandante in 2ª	»	1
7°	Primo seniore ispettore amministrativo	»	1
7° o 8°	Primi seniori o Seniori comandanti di gruppo reparti o del reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe	»	5
8°	Seniori	»	1
9°	Centurioni	»	25
10°	Capi manipolo	»	19
	Totale	N.	53

Sottufficiali e truppa:

Marescialli maggiori	N.	8
Marescialli capi	»	10
Marescialli ordinari	»	13
Brigadieri e Vice brigadieri	»	163
Militi scelti	»	164
Militi	»	631
Totale	N.	989

(*a*) Il comandante della specialità è nominato con il grado iniziale di Console (grado 6°) e dopo 6 anni di carica può essere promosso Console generale (grado 5°).

Art. 3.

Le vacanze risultanti nei ruoli della Milizia nazionale della strada in dipendenza delle variazioni di cui all'art. 2, tenuto altresì conto del disposto dell'art. 108 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, saranno ricoperte, nella prima applicazione della presente legge, incorporando il personale attualmente in servizio nel Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Gli ufficiali del Reparto speciale di pubblica sicurezza in possesso dell'idoneità fisica e dei requisiti morali e politici saranno incorporati nella Milizia nazionale della strada col grado attuale e con anzianità assoluta decorrente dalla data di incorporazione ed anzianità relativa da determinarsi dalla Commissione di cui all'art. 54 del regolamento per la Milizia nazionale della strada.

Art. 5.

I sottufficiali, graduati e militi attualmente in servizio nel Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che la Commissione di cui al successivo art. 6 riconosca in possesso dell'idoneità fisica e dei requisiti morali e politici, saranno incorporati nei ruoli della Milizia nazionale della strada col grado attuale e nell'ordine di anzianità che fisserà la Commissione stessa e seguiranno nel ruolo i pari grado già appartenenti all'organico della Milizia nazionale della strada.

Art. 6.

Una Commissione composta del console generale, comandante la Milizia nazionale della strada, del comandante in 2°, del primo seniore ispettore amministrativo e del primo seniore comandante il Reparto speciale di pubblica sicurezza valuterà i requisiti per la incorporazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5, dopo l'accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 7.

Per gli appartenenti al Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe valgono tutte le norme del regolamento per la Milizia nazionale della strada.

Art. 8.

Il personale del Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe di cui all'art. 1, sarà comandato alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, sia agli effetti dell'impiego, sia agli effetti economici, continuando peraltro a gravare sui posti del ruolo di cui al precedente art. 2.

Il collocamento nella posizione di comandato sarà disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, di concerto con quello per l'interno.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà disposto il trasporto al bilancio del Ministero dell'interno delle somme risultanti nello stato di previsione della spesa del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per il funzionamento del cessato reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 762.

Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ammessi alla importazione in esenzione da dazi di confine, da diritto di licenza e da tassa di scambio i materiali, macchinari ed oggetti metallici, provenienti dalla demolizione, effettuata nei porti del Regno, di navi, ovunque affondate, le quali siano recuperate, con mezzi e personale italiani, da ditte nazionali, che ne abbiano la libera ed assoluta proprietà.

Le esenzioni previste dal precedente comma sono estese ai materiali metallici, nonchè ai macchinari ed oggetti metallici fuori uso, provenienti da navi affondate nelle acque territoriali e demolite sul posto.

I materiali di ferro e di ghisa e gli altri materiali metallici soggetti a monopolio sono peraltro posti rispettivamente a disposizione dell'Ente distribuzione rottami, dell'Ente nazionale fonderie ghisa e del Monopolio metalli.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute, saranno stabilite le norme e condizioni per l'applicazione del presente provvedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII, n. 763.

9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-1939.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 29 maggio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-1939.

MAESTA!

Per assicurare il regolare svolgimento del servizio di investigazione politica, è necessario integrare di L. 10.000.000 i fondi a tale scopo stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-1939 sono disponibili L. 17.086.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire dieci milioni (L. 10.000.000) da inscriversi al cap. n. 83 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII.

Costituzione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori presso il Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 52 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo unico della legge di conversione citata;
Viste le designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e dei procuratori;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita come segue:

1. Avv. Sarrocchi Gino,
2. » Vassalli Filippo,
3. » Ungaro Filippo,

4. Avv. Bertacchi Daniele,
5. » Cobianchi Carlo Alberto,
6. » De Marsico Alfredo,
7. » Fani Amedeo,
8. » Gregoraci Fabrizio,
9. » Lombardo Indelicato Giuseppe.
10. » Manzini Vincenzo,
11. » Pesenti Guido,
12. » Roberti Roberto,
13. » Rocco Arturo,
14. » Tamaro Remigio,
15. » Venditti Mario.

Gli avvocati Sarrocchi Gino, Vassalli Filippo ed Ungaro Filippo sono nominati rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario della Commissione centrale.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

SOLMI — LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1939-XVII

(2573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di dicembre 1938.

Con decreti in data 18 aprile 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 3 maggio 1939, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di dicembre 1938.

(2554)

Determinazione delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di gennaio 1939.

Con decreti in data 10 aprile 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 2 maggio 1939, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di gennaio 1939.

(2553)

Determinazione della quota d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di febbraio 1939.

Con decreti in data 28 aprile 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 25 maggio 1939, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nel mese di febbraio 1939.

(2555)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Media dei cambi e dei titoli

del 6 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,233
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,1175
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,20
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,90
Id. Id. 5 % (1936)	92,975
Rendita 5 % (1935)	92,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,65
Id. id. 5 % Id. 1941	100,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,125
Id. id. 5 % Id. 1944	95,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Aprigliano Guarno, in liquidazione, con sede nel comune di Aprigliano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Aprigliano Guarno, con sede nel comune di Aprigliano (Cosenza) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° luglio 1938-XVI con il quale il sig. Rocco Pende è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Pende ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'ing. Guido Zupi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Aprigliano Guarno in liquidazione, avente sede nel comune di Aprigliano (Cosenza), con i poteri e le

attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Rocco Pende.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2536)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, in liquidazione, con sede in Grisignana (Pola).

Nella seduta tenuta il 29 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, in liquidazione, con sede in Grisignana (Pola), il sig. Francesco Ratissa fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2535)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Elpidio a Mare, società cooperativa in nome collettivo, con sede in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Elpidio a Mare, società cooperativa in nome collettivo, con sede in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(2537)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(2538)

CONCORSI

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di stenografo

E' indetto un concorso per esame a due posti di stenografo « a condizioni speciali » alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con la retribuzione minima di L. 12.500 annue e massime di L. 16.500 conseguibile, quest'ultima, mediante quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno: non competono altri assegni, di qualsiasi specie, eccezione fatta per l'aggiunta di famiglia in quanto di spettanza. Gli emolumenti sono liquidati al netto delle prescritte ritenute erariali.

Le prestazioni d'obbligo riguardano il servizio dei resoconti delle Assemblee plenarie della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e delle riunioni delle Commissioni legislative, nonchè i servizi analoghi che eventualmente l'attività legislativa potrà richiedere.

A detto concorso non sono ammesse le donne.

Gli stenografi « a condizioni speciali » assunti in servizio hanno l'obbligo della residenza in Roma.

Sarà ad essi consentito di dedicarsi anche ad altre occupazioni compatibili con le necessità del servizio della Camera e con la dignità dell'Ufficio.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento — con la retribuzione iniziale indicata — per il periodo di un anno, trascorso il quale la Presidenza della Camera delibererà, insindacabilmente, se essi debbono essere confermati. In caso di mancata conferma non sarà assegnata alcuna indennità di licenziamento.

Gli stenografi « a condizioni speciali » dopo trenta anni di servizio effettivo alla Camera godranno di un trattamento di pensione massimo pari a trenta trentesimi delle prime quattromila lire di stipendio e a trenta sessantesimi della rimanente somma.

Se divenuti inabili per infermità o dispensati o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio, avranno diritto a conseguire una pensione quando abbiano compiuto almeno venti anni di detto servizio: in questo caso la pensione sarà pari a tanti trentesimi e a tanti sessantesimi delle somme suddette per quanti gli anni di servizio prestati.

Agli stenografi « a condizioni speciali » che lascino l'Amministrazione per cause indipendenti dalla loro volontà, prima ancora di aver maturato il diritto a conseguire la pensione, sarà conferita, in luogo della pensione, una indennità una volta tanto, secondo le norme del trattamento di quiescenza del personale della Camera.

I concorrenti dovranno far pervenire all'indirizzo di S. E. il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni domanda in carta da bollo da L. 6, non oltre le ore dodici del giorno 16 agosto 1939-XVII.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, redatti in conformità delle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati e vidimati e portanti la indicazione del preciso recapito ove il concorrente intende che gli venga fatta ogni comunicazione relativa al concorso:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

b) diploma in originale — o copia conforme autenticata da un Regio notaio — di laurea conseguita in una Università od in un Istituto superiore del Regno e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

c) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso, non ha oltrepassata l'età di anni 30, salvo le protrazioni di legge stabilite a favore degli aspiranti che abbiano benemerenze militari, fasciste o demografiche;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal Podestà del Comune di abituale residenza;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento in servizio, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dell'ultima residenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assoggettare gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) documento dal quale risulti che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

i) stato di famiglia dal quale deve anche risultare la non appartenenza dell'aspirante alla razza ebraica;

l) fotografia recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante legalizzata dal Podestà o da un notaio.

I documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*), *i*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti potranno inoltre presentare, insieme alla domanda, tutti quegli altri titoli di studio e di carriera, certificati, documenti, ecc. che ritengano utili a comprovare la loro attitudine e capacità a coprire il posto messo a concorso.

Le preferenze previste dagli ordinamenti in vigore, a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista, degli ex combattenti, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, od in favore di coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari nelle colonie od in servizio non isolato all'estero, dei decorati e degli aventi famiglia numerosa, o per altri titoli, dovranno essere fatte note dagli interessati con documentazioni da prodursi all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso. Non sarà tenuto conto, in alcun caso, di titoli e documenti inoltrati posteriormente alla domanda.

Tutti i documenti e titoli presentati dovranno essere elencati nella domanda firmata dal concorrente. Tale elenco dovrà inoltre essere riprodotto su foglio a parte, in carta libera, e sarà restituito in segno di ricevuta.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Presidenziale non motivato ed insindacabile.

Gli esami saranno tenuti non prima della seconda quindicina del prossimo settembre e consisteranno in alcune prove pratiche per l'accertamento dell'abilità dei concorrenti nella stenografia (sistema Gabelsberger-Noë).

In caso di parità di merito tra due concorrenti, si darà la preferenza a chi dimostri di conoscere più sistemi di stenografia o di sapere stenografare o parlare o scrivere correntemente in lingue straniere.

La Commisione esaminatrice, nominata dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, compilerà la graduatoria dei vincitori del concorso.

S. E. il Presidente della Camera si riserva la facoltà di procedere — entro il periodo di un anno dall'espletamento del concorso — ad ulteriori nomine di stenografi « a condizioni speciali », qualora le esigenze del servizio lo richiedano, fra coloro che sono riusciti idonei secondo l'ordine della graduatoria predetta.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il segretario generale: ROSSI-MERIGHI

(2578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice del concorso per coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il precedente decreto in data 30 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 4, del 5 gennaio 1939 e concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente dott. Pironti Alfonso, perchè nominato prefetto del Regno, e del segretario dott. Ricceri Salvatore, perchè destinato ad altro servizio;

Decreta:

Il dott. Sclafani Settimio, vice prefetto, ed il dott. Puglisi Francesco, primo segretario, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del dott. Pironti Alfonso e del dott. Ricceri Salvatore.

S. E. il Prefetto di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2564)

Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto per le provincie di Catania, Chieti e Venezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti in data 25 ottobre 1938-XVI, 14 dicembre 1938-XVII, e 20 marzo 1939-XVII, concernenti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie del Regno al 30 novembre 1937;
Visti gli articoli 8, 44 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Catania, a Chieti ed a Venezia;

Decreta:

1. — Il dott. Sclafani Settimio, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Catania e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Pironti Alfonso.
2. — Il dott. Carnevali Torquato, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo (sede Chieti) in sostituzione del dott. Sclafani Settimio.
3. — Il dott. Malignano Amerigo, vice segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Padova e Venezia (sede Venezia) in sostituzione del dott. Liotta Mario.

Le LL. EE. i Prefetti di Catania, Chieti e Venezia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2565)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente presso le sezioni chimiche di alcuni laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli art. 67, 71 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1938 di assistente presso la sezione chimica dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Apuania, Asti, Bergamo, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Gorizia, Lecce, Lucca, Mantova, Palermo, Pavia, Savona e Taranto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:

Presidente: Borrelli Sciorilli dott. Umberto, vice prefetto;
Membri: Paolini prof. Vincenzo, docente universitario di chimica farmaceutica nella Regia università di Roma; Cusmano prof. Guido, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica nella Regia università di Genova; Di Stefano dott. Francesco, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Bonamartini prof. Giuseppe, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;
Segretario: Bachere Mulas dott. Ernesto, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2566)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente presso i reparti medico-micrografici di alcuni laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 67 e 71 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1938, di assistente presso il Reparto medico-micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Aosta, Apuania, Ascoli, Asti, Bergamo, Campobasso, Catania, Cuneo, Enna, Foggia, Lecce, Lucca, Mantova, Pavia, Taranto e Trieste;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: Benincasa dott. Ignazio, vice prefetto;
Membri: Brotzu prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Cagliari; Sotti prof. Giovanni, docente universitario in anatomia patologica nella Regia università di Roma; Vivaldi prof. Livio, coadiutore medico di 1ª classe presso l'Istituto di sanità pubblica; Vanni dott. Stefano, direttore del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Siena;
Segretario: De Cecco dott. Alfredo, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2567)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.